

Comando Provinciale Verona



Guardia di Finanza

**La verifica del professionista:
le ispezioni ed i controlli della Guardia di
Finanza presso gli studi professionali**

Intervento a cura del Ten. Col. Enrico Cherbaucich

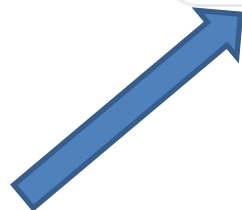
Verona, 13 febbraio 2024



Cerca con Google

Mi sento fortunato



Guardia di Finanza

Circa 43.700 risultati (0,42 secondi)



bancaditalia.it

<https://uif.bancaditalia.it> › sistema-antiriciclaggio › ord... ⋮

Ordinamento italiano - UIF - Banca d'Italia

Il NSPV effettua altresì i **controlli** sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio **da parte dei soggetti obbligati non vigilati**; previa intesa con le ...

Ricerche correlate



soggetti obbligati antiriciclaggio

antiriciclaggio, come funziona

normativa antiriciclaggio aggiornata

la normativa prevede che in presenza di elementi di

antiriciclaggio poste italiane

quale istituzione ha compiti regolamentari e ispettivi



reatisocietari.it

<http://www.reatisocietari.it> › index.php › antiriciclaggio ⋮

Obblighi di comunicazione degli organi di controllo - I Reati ...

31 mar 2022 — gli enti preposti alla supervisione **dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore**, per tali intendendosi le ...



aodv231.it

<https://www.aodv231.it> › images › pdf › 3580-... PDF ⋮

Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza - AODV 231

22 gen 2020 — Gli specifici compiti dell'OdV **dei soggetti obbligati** ex d.lgs. ... osservanza avrebbero **vigilato**, in prima battuta, le **Autorità di settore**.

73 pagine

Hai visitato questa pagina in data 12/01/23



finanze.it

<https://def.finanze.it> › getArticoloDetailFromResultList ⋮

Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231

... cui al presente decreto **da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore** nonché gli ulteriori **controlli** effettuati, ...



bancaditalia.it

<https://uif.bancaditalia.it> > sistema-antiriciclaggio > ord... ⋮

Ordinamento italiano - UIF - Banca d'Italia

Il NSPV effettua altresì i controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati; previa intesa con le autorità di vigilanza di settore, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Unità ne richieda l'intervento.

Guardia di Finanza

Google

controlli antiriciclaggio guardia di finanza



Cerca con Google

Mi sento fortunato



Guardia di Finanza



odceckr.it

<https://www.odceckr.it/uploads/2021/12/L...> PDF

[Le verifiche antiriciclaggio della Guardia di finanza negli studi ...](#)

7 dic 2021 — Le verifiche **antiriciclaggio** nei confronti **dei** professionisti sono effettuate dal Nucleo speciale **di** polizia valutaria della **Guardia di** ...

6 pagine

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23

Le persone hanno chiesto anche :

Quando scatta l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio?



Cosa comporta segnalazione antiriciclaggio?



Chi deve fare il questionario antiriciclaggio?



Cosa va segnalato entro i 30 giorni al Mef?



Feedback



fondazionenotariato.it

<https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo>

[Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia di finanza previsti ...](#)

Il ruolo e i poteri di **controllo** della **Guardia di finanza** previsti dalla legislazione **antiriciclaggio** e antiterrorismo: riflessi sull'attività notarile.

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23



commercialistatelematico.com

<https://www.commercialistatelematico.com/do...> PDF

[Controlli ai fini antiriciclaggio: Circolare della Guardia di Finanza](#)

In particolare, i volumi sono così suddivisi: Volume I: Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e **dei** traffici ...

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9;
- Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni – Ufficio tutela economia e sicurezza, circolare 19 marzo 2012, n. 83607, *“Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”*.

Guardia di Finanza



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO Operazioni



SCHEDA NORMATIVA E
MODULO OPERATIVO N. 6



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza

INDICE

PARTE I SCHEDA NORMATIVA

1. Destinatari

1

- a. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro (ex art. 3, comma 4. lettera a)

Guardia di Finanza

PARTE II
MODULO OPERATIVO

Guardia di Finanza

L'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sancisce che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore.

La Guardia di finanza, sempre in virtù di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 può:

effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio

acquisire, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso i soggetti obbligati

svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute dalle varie autorità in tema di cooperazione internazionale e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF

La Guardia di finanza ha il **compito**, durante le verifiche negli studi professionali, di controllare l'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e di accertare e contestare le violazioni degli obblighi riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, per comunicarle all'autorità di vigilanza di settore, al fine dell'irrogazione delle sanzioni.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Guardia di finanza

I **controlli**, secondo la circolare, devono essere effettuati mediante l'esecuzione di una serie ordinata di riscontri, aventi l'obiettivo di:

accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, contestare le violazioni amministrative e/o penali configurabili

contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo

prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato

L'attività ispettiva antiriciclaggio, sotto il profilo procedurale, utilizza la stessa metodologia delle verifiche fiscali, in quanto vengono utilizzati i medesimi poteri di polizia economica e finanziaria (la Guardia di finanza ha le medesime potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi); inoltre, durante le verifiche antiriciclaggio, possono essere utilizzati anche i **poteri di polizia valutaria**, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, e di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

In base alla **tipologia** di verifica che deve essere condotta, la circolare individua i seguenti moduli ispettivi:

ispezione antiriciclaggio, che si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007

controllo antiriciclaggio, che fa riferimento a ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere

Guardia di Finanza

modulo ispettivo
viene utilizzato

procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative, previste dagli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito, per esempio, di una o più segnalazioni di operazioni sospette, effettuate su un cliente del professionista o sul professionista stesso da altri soggetti obbligati, oppure in virtù di mancata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte del professionista sottoposto a controllo, delle infrazioni per l'utilizzo del contante sopra soglia, o ancora sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo

verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio, come, ad esempio, la verifica della corretta istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio della clientela dello studio

approfondire un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto sottoposto a controllo con la clientela, oppure mirato alla verifica del rispetto degli obblighi sull'adeguata verifica della clientela, o alla sussistenza o meno dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette o la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs n. 231/2007

L'ispezione o il controllo antiriciclaggio viene condotta seguendo il seguente schema:

accesso presso la sede del professionista



ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compresi quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio



ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi previsti dalla normativa



rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative



trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni

Un percorso ispettivo **“completo”** prevede l’esecuzione di controlli preliminari e di merito, in cui i **controlli preliminari**, avendo una funzione meramente propedeutica, rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte le informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato:

identificazione del professionista

identificazione del personale dipendente, dei collaboratori e dei soggetti presenti all’interno dello studio professionale

identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, ove nominato

verifica del sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio

Gli **accertamenti di merito**, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di *step* di controllo, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di:

- ❖ **esame documentale**, teso ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio:
 - istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio;
 - adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo;
 - registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
 - esistenza dell'autovalutazione del rischio dello studio professionale;
 - istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, esistenza di normativa e manualistica interna;
- ❖ **adozione** da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- ❖ **accertamento** di mancata segnalazione delle operazioni sospette;
- ❖ **accertamento** di mancata comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ❖ **verifica** dei doveri di informazione del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, ove presenti.



Sui fascicoli selezionati verranno effettuati i **riscontri documentali** per:

verificare la corretta compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni del cliente

verificare la validità dei documenti d'identità, (del cliente, eventuale esecutore, titolare/i effettivo/i), nonché l'aggiornamento degli stessi alla loro scadenza, presenti nel fascicolo antiriciclaggio

controllare la correttezza della modalità di adeguata verifica attribuita al cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata)

verificare la correttezza dei documenti nel caso di esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica

verificare la presenza nel fascicolo degli altri documenti richiesti dalla normativa

riscontrare la modalità e la correttezza con cui lo studio effettua la conservazione dei dati, documenti e informazioni

verificare l'obbligo di formazione del professionista, del personale dipendente e dei collaboratori

La **verifica** prosegue con:

il riscontro della presenza di operazioni sospette

il controllo della corretta segnalazione di operazioni sospette

la verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette

il riscontro della presenza di infrazioni nell'utilizzo del denaro contante

il controllo della corretta comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF (alla Ragioneria territoriale dello Stato, competente per territorio)

la verifica delle ipotesi di omessa comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante

la rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative (con indicazione del rilievo mosso, della norma violata e della norma sanzionatoria)

la trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni

COMPENDIO SANZIONATORIO



Guardia di Finanza

Sanzioni amministrative di cui al Titolo V, Capo II, del D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

N.	VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO
1	Omissione, in sede di adeguata verifica, dell'acquisizione e della verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. (fattispecie " base ")	Titolo II - Capo I (Obblighi di adeguata verifica)	Art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
2	Violazioni in materia di adeguata verifica della clientela gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. (fattispecie " qualificata ").	Titolo II - Capo I (Obblighi di adeguata verifica)	Art. 56, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
3	Violazione all'obbligo di astensione.	Art. 42, comma 1 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 56, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - pari a 2.000 euro - da 2.500 euro a 50.000 euro nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)

4	Violazione all'obbligo di astensione in relazione a rapporti o prestazioni nei quali siano coinvolti società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.	Art. 42, comma 2 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 56, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - pari a 2.000 euro - da 2.500 euro a 50.000 euro nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
5	Mancata o parziale conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. (fattispecie " base ")	Artt. 31 e 32 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)/V
6	Mancata o parziale conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. (fattispecie " qualificata ")	Artt. 31 e 32 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)

7	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. (fattispecie " base ")	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
8	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. (fattispecie " qualificata ")	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
9	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, che producono un vantaggio economico.	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a: - doppio dell'ammontare del vantaggio economico conseguito, qualora determinato o determinabile, comunque non inferiore a 450.000 euro; - fino a 1 milione di euro in caso di vantaggio non determinato o determinabile.	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)
10	Mancata esecuzione del provvedimento di sospensione.	Art. 6, comma 4, lett. c) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (per soggetti non vigilati) Autorità di Vigilanza (per soggetti vigilati)

11	Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.	Art. 46 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V <u>(per soggetti non vigilati)</u> Autorità di Vigilanza <u>(per soggetti vigilati)</u>
12	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F..	Artt. 33 e 47, comma 1 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V <u>(per soggetti non vigilati)</u> Autorità di Vigilanza <u>(per soggetti vigilati)</u>
13	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi degli ispettori del MEF.	Art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V <u>(per soggetti non vigilati)</u> Autorità di Vigilanza <u>(per soggetti vigilati)</u>
14	Inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di	Art. 44 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
	pagamento e istituti emittenti di moneta elettronica.				

Guardia di Finanza

15	Violazione agli obblighi di comunicazione all'OAM da parte dei prestatori di servizi di pagamento, istituti di moneta elettronica, rispettive succursali e punti di contatto centrali.	Art. 45 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a: - 4.500 euro; - triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell' Organismo Agenti e Mediatori. (*)
16	Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato.	Art. 61, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 8, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro	Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V
17	Mancato istituzione punto di contatto centrale.	Art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - da 30.000 euro a 5.000.000 euro; - ovvero 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile	Autorità di Vigilanza <u>(Banca d'Italia)</u>

18	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati.	- Artt. 15 e 16 - Titolo II, Capi I,II,III - Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - da 30.000 euro a 5.000.000 euro; - ovvero 10% del fatturato complessivo annuo, se tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile	Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e/o IVASS)
19	Agevolazione da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario delle condotte di cui all'art. 62, comma 1.	- Artt. 15 e 16 - Titolo II, Capi I, II, III - Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - da 10.000 euro a 5.000.000 euro - fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, qualora sia superiore a 5.000.000 euro e di ammontare determinato o determinabile.	Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e/o IVASS) Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)
20	Revisori legali e società di revisione responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II, III, di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle disposizioni attuative adottate dalla Consob.	- Artt. 15 e 16 - Titolo II, Capi I, II, III - Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1.000.000 euro	Autorità di Vigilanza (CONSOB) Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)

21	Agevolazione da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario delle condotte di cui all'art. 62 comma 5.	artt. 15 e 16 - Titolo II, Capi I,II, III - Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1.000.000 euro	Autorità di Vigilanza (CONSOB) Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)
22	Divieto per gli intermediari bancari e finanziari di aprire e mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo.	Art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro	Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e/o IVASS)
23	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi inferiori a 30.000 euro.	Art. 49, comma 5 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 1-bis, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria minima pari al 10 per cento dell'importo trasferito qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
24	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi pari o superiori a 3.000 euro e inferiori a 250.000 euro.	Art. 49, comma 1,2,3,5,6 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
25	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi superiori a 250.000 euro	Art. 49, comma 1,2,3,5,6 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 250.000 euro	<u>Sedi</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) indicate nella circolare MEF n. 2 del 2012 (***)
26	Divieto emissione e trasferimento libretti al portatore.	Art. 49, comma 12, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)

27	Apertura di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia.	Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo	Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
28	Apertura di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia che riguardano importi superiori a 50.000.	Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 60% del saldo	Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
29	Utilizzo di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.	Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo	Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
30	Utilizzo di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri che riguardano importi superiori a 50.000.	Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 15% al 60% del saldo	Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
31	Violazioni all'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni all'uso del contante.	Art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro	Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)

32	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco.	Titolo IV D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
33	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	Titolo IV D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)
34	Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività.	Art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro	<u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)

Guardia di Finanza



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Guardia di Finanza